



Città di Rivarolo Canavese

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27.07.2007
Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 19.12.2009
Modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 83 del 7.5.2013
Modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 201 del 25/10/2013
Modificato con D.C.C. n. 38 del 24/6/15

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di gestione di appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, a favore di residenti, nell'ambito delle politiche di sostegno alla vita di relazione di cittadini a rischio di marginalità sociale e di isolamento.

2. Si considerano altresì finalità perseguite la promozione dell'attività manuale e salutare all'aria aperta e la possibilità di conseguire economie di bilancio familiare attraverso la coltivazione di prodotti ortivi destinati al consumo proprio.

Art. 2 - Appezzamenti

1. Alla data di approvazione del presente regolamento il Comune individua cinquantotto (58) lotti di terreno da destinare a orti, ciascuno con superficie di circa 150 mq., tracciati entro il perimetro delimitato dai mappali n. 50 e 51 del Foglio n. 32, per una superficie complessiva di 10.101 mq., comprensiva dei passaggi e delle aree comuni, numerati come indicato in mappa all'allegato 1.

2. Una porzione del mappale 50, indicato in mappa con la lettera "P", è sottratta alla concessione in quanto destinata ad area comune di sgombero.

3. Si intendono soggetti all'osservanza del presente regolamento anche tutti gli eventuali ulteriori appezzamenti che il Comune riterrà di individuare in futuro al medesimo scopo.

4. L'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione della Giunta, si riserva in ogni caso la facoltà di destinare in tutto o in parte gli appezzamenti, che risultano liberi da concessione in esito a graduatoria, per scopi ed utilizzi in linea con la destinazione d'uso agricola e con la finalizzazione a specifici progetti sociali condivisi e concertati con Enti e Associazioni di promozione socio-assistenziale. Tali appezzamenti saranno pertanto sottratti al bando di concorso di cui all'art. 3, per tutta la durata stabilita dalla riserva. Le concessioni disposte ai sensi del presente comma si intendono a titolo gratuito, riconosciuti gli scopi di inclusione sociale.

Art. 3 – Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti avviene scorrendo progressivamente le graduatorie formate in esito ad apposito bando di concorso approvato dall'Esecutivo.

2. Il bando dovrà prevedere la formazione di tre (3) distinte graduatorie (A-B-C), due delle quali riservate rispettivamente ad anziani e disoccupati, la terza ad accesso libero. Ad esito del bando metà degli orti (n. 29) verrà assegnata scorrendo la graduatoria "anziani", l'altra metà con applicazione della graduatoria "disoccupati" e, nel caso i soggetti utilmente collocati in tali due elenchi siano inferiori al numero di orti disponibili, i restanti appezzamenti verranno assegnati con applicazione della terza graduatoria "libera".

3. Entro i termini di scadenza indicati dal bando, l'interessato dovrà presentare domanda compilata su apposito modello reso disponibile dal Comune. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare anagrafico.

4. Il procedimento di assegnazione è demandato al Settore Politiche Sociali – Servizio Assistenza.

Art. 4 – Requisiti di accesso e di precedenza

1. Per concorrere all'assegnazione di un orto occorre possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) residenza in Rivarolo Canavese da almeno due (2) anni senza soluzione di continuità;
- d) indisponibilità in Rivarolo Canavese di altri appezzamenti ortivi, in proprietà o a qualsiasi altro titolo;
- e) una delle seguenti condizioni:
 - a. età non inferiore a 60 anni compiuti (solo per la graduatoria A)
 - b. stato di inoccupazione o disoccupazione, debitamente documentato (solo per la graduatoria B).

2. Ai fini della formazione delle graduatorie dedicate, rispettivamente, ad "Anziani" e "Disoccupati", si considerano poi i seguenti requisiti aggiuntivi, ciascuno dei quali, se presente, dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto:

• Per la graduatoria A ("Anziani"):

<i>condizione</i>	<i>punteggio</i>
Età superiore a 70 anni	10
Età superiore a 70 anni e nessun convivente nel nucleo familiare	10
Età compresa fra 60 e 70 anni	5
Concessione di orto ricevuta in esito al precedente bando	20
Concessione di orto ricevuta in esito al precedente bando da parte di familiare convivente	10
Nucleo familiare con presenza di almeno un minore	10
Nucleo familiare composto da 5 o più persone	10
Nucleo familiare composto da 4 persone	5
ISEE entro la soglia del <i>minimo vitale</i> , come definita dall'apposito regolamento	20
ISEE superiore al <i>minimo vitale</i> e inferiore alla <i>soglia del disagio</i> , come definita dall'apposito regolamento	10

• Per la graduatoria B ("Disoccupati")

<i>condizione</i>	<i>punteggio</i>
Età superiore a 35 anni	10
Nucleo familiare con presenza di almeno un minore	20
Nucleo familiare composto da 5 o più persone	20
Nucleo familiare composto da 4 persone	10
Concessione di orto ricevuta in esito al precedente bando	20
Concessione di orto ricevuta in esito al precedente bando da parte di familiare convivente	10
ISEE entro la soglia del <i>minimo vitale</i> , come definita dall'apposito regolamento	20
ISEE superiore al <i>minimo vitale</i> e inferiore alla <i>soglia del disagio</i> , come definita dall'apposito regolamento	10

3. La graduatoria C (libera) verrà compilata con esclusivo riferimento al valore ISEE, in ordine crescente.

4. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e, ove consentito dalla legge e non diversamente specificato, sono oggetto di autocertificazione.

5. I punteggi, ove non diversamente specificato, si intendono riferiti esclusivamente al richiedente la concessione.

6. In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte alla presenza del Segretario Generale.

7. La graduatoria resterà valida per un tempo massimo di 4 anni dalla sua approvazione, potendo in ogni caso l'Amministrazione comunale disporre motivatamente la pubblicazione di un nuovo bando anche prima di tale scadenza.

Art. 5 – Procedimento di assegnazione

1. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando l'Ufficio preposto, verificata la sussistenza dei requisiti minimi di accesso e valorizzati gli eventuali requisiti aggiuntivi, formerà le tre distinte graduatorie provvisorie, che verranno approvate con determinazione dirigenziale e rese note attraverso la pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile per i partecipanti proporre ricorso gerarchico al rappresentante legale del Comune. Entro i 15 giorni successivi, esperita l'istruttoria sugli eventuali ricorsi presentati, verrà pubblicata all'albo pretorio la graduatoria definitiva approvata dalla Giunta comunale.

2. Il Comune stipulerà con l'assegnatario un contratto di concessione d'uso a titolo oneroso, nella forma della scrittura privata autenticata, al quale sarà allegata copia del presente regolamento che il concessionario dovrà firmare per acquisita conoscenza ed espressa accettazione.

3. Tutte le spese fiscali e amministrative (bolli, diritti, ecc.) necessarie a perfezionare il documento si intendono a carico del concessionario.

Art. 6 – Valore e durata della concessione

1. La durata naturale della concessione è stabilita in anni due (2) a decorrere dalla data del contratto di concessione.

2. Il canone di concessione è attualmente valorizzato nella misura unica di € 70/anno per ciascun appezzamento, che il concessionario si impegna a versare alla Tesoreria comunale:

- a. prima della stipula del contratto (canone 1° anno)
- b. entro i 12 mesi dalla data del contratto (canone 2° anno)

pena la decadenza/risoluzione immediata e la cancellazione dalla graduatoria.

Tale valore può essere aggiornato con deliberazione della Giunta comunale contestualmente alla pubblicazione di nuovi bandi, ovvero nel caso di rinnovo della concessione, senza che ciò costituisca modifica regolamentare.

3. Ai concessionari è consentito ripresentare domanda di concessione al successivo bando e, qualora risultassero nuovamente assegnatari di diritto, avranno la possibilità di optare per l'appezzamento già avuto in comodato.

4. In caso di propria necessità il Comune può revocare in qualsiasi momento la concessione, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, recapitato in plico raccomandato, senza ulteriori formalità e senza indennizzo per l'assegnatario.

Art. 7 – Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza naturale della concessione, su istanza del concessionario che risulti aver ottemperato a tutte le disposizioni del presente regolamento e che, da verifica condotta e verbalizzata dal comando di Polizia Municipale, abbia utilmente lavorato e coltivato l'appezzamento, si procederà al rinnovo della stessa, per un ulteriore biennio e per una sola volta.

2. Il rinnovo della concessione deve risultare da nuovo contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche familiari, purché tale aiuto non abbia carattere prevalente rispetto alla conduzione diretta dell'assegnatario.

In caso di impossibilità temporanea e debitamente documentata (es. certificato medico) alla coltivazione dell'orto, per un periodo comunque non superiore a tre mesi, l'assegnatario potrà essere sostituito da persona di sua fiducia, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Politiche Sociali – Servizio Assistenza.

L'orto avuto in concessione non può essere affittato né ceduto in uso a terzi. Non è ammessa alcuna forma di successione, cessione o diritto di priorità familiare, fatta salva la possibilità per il coniuge di richiedere il subentro in caso di decesso del concessionario, entro il termine di 30 giorni.

Gli appezzamenti sono delimitati con picchetti e nastro. L'assegnatario dovrà a sue spese recintarlo con rete plastica verde dell'altezza massima di 1,5 metri, che lasci libera la vista nell'interno, al solo scopo di proteggerlo da intrusioni di animali. La recinzione, in caso di cessazione dell'assegnazione, resta di proprietà del comune e non può essere rimossa senza autorizzazione del comune stesso.

Il concessionario ha facoltà di costruirvi un piccolo ricovero per attrezzi con materiale di legno, dipinto esternamente di verde, secondo la forma e le dimensioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale. Qualsiasi altra costruzione o impianto o pertinenza è vietata e comporta l'immediata revoca dell'assegnazione, lo smantellamento della costruzione a spese di chi l'ha costruita. Il ricovero attrezzi, quando cessa l'assegnazione, resta di servizio al fondo senza rimborso per chi lo ha costruito e può essere rimosso o modificato solo su autorizzazione del comune.

Nell'orto è vietato:

- utilizzare antiparassitari pericolosi per sé o per gli altri;
- costruire strutture fisse diverse dal ricovero di cui al paragrafo precedente;
- tenere o interrare vasche a cielo aperto o contenitori di qualsiasi tipo per la raccolta d'acque;
- scavare pozzi per l'emungimento d'acqua;
- allevare o tenere animali di qualsiasi genere;
- piantare alberi di medio o alto fusto;
- tenere qualsiasi forma di lagunaggio;
- parcheggiare o ricoverare veicoli, carri, camion o altri mezzi di trasporto;

- depositare box, cabine, roulotte o altri contenitori;
- abbandonare rifiuti.

Gli assegnatari devono:

- tenere l'orto e le zone limitrofe ben puliti da erbacce e quant'altro deturpi e degrading l'ambiente;
- mantenere il capanno degli attrezzi e la recinzione;
- sgombrare prontamente eventuali rifiuti, di qualsiasi genere.

È fatto divieto al concessionario di commercializzare i prodotti coltivati.

Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione dell'orto sono a esclusivo carico dell'assegnatario.

Art. 9 – Decadenza dell'assegnazione

L'assegnazione decade nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'assegnatario;
- impossibilità permanente dell'assegnatario a condurre l'orto;
- decesso dell'assegnatario e mancata volontà di subentro del coniuge nei termini prescritti;
- perdita di anche solo uno dei requisiti minimi di accesso;
- dopo la terza contestazione scritta del Comune in relazione al mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal presente regolamento;
- mancato versamento della quota di concessione.

La decadenza comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro 30 giorni dalla notifica di decadenza, salvo diverse disposizioni comunali in presenza di maggiori e più gravi danni arrecati, ovvero in situazioni di motivata emergenza.

Art. 10 – Controlli

1. Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di effettuare controlli atti ad accertare il rispetto del presente regolamento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di consentire sempre l'accesso all'apezzamento al personale comunale in ispezione.

Art. 11 – Controversie

1. Eventuali controversie tra gli assegnatari dovranno essere poste all'attenzione del Sindaco che, direttamente o attraverso suo delegato, tenterà di dirimerle.

2. Liti che, viceversa, dovessero insorgere fra il comune e gli assegnatari saranno deferite al giudice ordinario.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a esecutività della deliberazione che lo approva.

Allegato I - Mappa terreni

A-B = 1 mt. 17,50
 C-D = 1 mt. 19,00
 A-C = 1 mt. 158,00
 B-D = 1 mt. 149,00

* ORTI DISPONIBILI

Superficie in app. n. 50
 n. 51
 n. 52

Sub. totale

Ma. 6552
 Ma. 3749
 Ma. 10104

C.T. Foglio n. 32

Scala 1:450

